



**COMUNE DI ANDEZENO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA TENUTA E CONDUZIONE DEI CANI NEI  
LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO,  
NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI,  
NEI LOCALI E UFFICI PUBBLICI  
E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15 marzo 2018

## INDICE

	pagina
Articolo 1 - FINALITÀ	3
Articolo 2 - CUSTODIA DEI CANI	3
Articolo 3 - CONDOTTA DEI CANI	3
Articolo 4 - DETENZIONE DI STRUMENTI IDONEI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI	4
Articolo 5 - DEROGHE	4
Articolo 6 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, NEI LOCALI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO	4
Articolo 7 - ACCESSO SUI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	5
Articolo 8 - VIGILANZA E SANZIONI	5
Articolo 9 - SANZIONI ACCESSORIE	5
Articolo 10 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	6
Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI	6

## **Articolo 1 - FINALITÀ**

1. Con il presente regolamento vengono determinate, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici, ed in quello aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.
2. L'Amministrazione comunale intende richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica e il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

## **Articolo 2 - CUSTODIA DEI CANI**

1. Il proprietario e/o i conduttori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone, cittadini, in particolare.
  - a) i cani in custodia in abitazioni, in fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luoghi da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
  - b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso ai terzi, la cui presenza deve essere segnalata dall'esterno, possono essere tenuti senza museruola soltanto se sono custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq per ogni animale adulto. Al fine di garantire la sicurezza a terzi, se indispensabile, l'uso della catena, lo stesso deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo e il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole a un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

## **Articolo 3 - CONDOTTA DEI CANI**

1. I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:
  - a) l'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto.

- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.
  - c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le vie pubbliche dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il servizio veterinario ASL, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 marzo 2009.
2. Ogni aggressione da parte di cani deve essere immediatamente segnalati a:
- Al pediatra di libera scelta, al medico di medicina generale o al pronto soccorso in caso di lesioni alle persone;
  - Al medico veterinario di fiducia in caso di lesioni agli animali delle specie sensibili alla rabbia.
3. I sanitari effettuano gli opportuni interventi e contestualmente inoltrano comunicazione immediata al servizio veterinario dell'ASL competente. Se l'aggressione avviene per strada è fatto obbligo di segnalare immediatamente la Polizia Municipale per i dovuti accertamenti.

#### **Articolo 4 - DETENZIONE DI STRUMENTI IDONEI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:
- a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la stessa su richiesta del organi di vigilanza.
  - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

#### **Articolo 5 - DEROGHE**

1. Il presente regolamento non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani da guardia ed a conduzione delle greggi.

#### **Articolo 6 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, NEI LOCALI E UFFICI APERTI AL PUBBLICO**

1. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali e edifici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca

un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.

2. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
3. Per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali.
4. Il responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco ed esposizione di specifico avviso visibile dall'esterno dei locali o uffici.
5. E' vietato l'accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

#### **Articolo 7 - ACCESSO SUI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO**

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali.
2. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire eventuali danni.

#### **Articolo 8 - VIGILANZA E SANZIONI**

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente regolamento.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali o statali, le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Alle violazioni del presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 (venticinque/00) e il massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

#### **Articolo 9 - SANZIONI ACCESSORIE**

1. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini di confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia la disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico del proprietario.

2. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. n. 571/82.
3. Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto a un'ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

#### **Articolo 10 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16, L. 689/81) nella misura di € 50,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

#### **Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. E' abrogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico, in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento, una volta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
  1. Lo stesso verrà altresì pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Andezeno.
  2. Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.